



COMITATO TERRITORIALE DELLA PROVINCIA DI PAVIA

STATUTO

Premessa.

Arci (Associazione Ricreativa Culturale Italiana) Pavia riconosce la propria memoria storica nelle libertà e nei valori democratici nati dalla lotta di liberazione contro il nazifascismo, valori che trovano piena affermazione nella Costituzione repubblicana. Arci Pavia si richiama, inoltre, alla Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo dell'Onu ed opera per un'Europa dei cittadini.

Arci Pavia fonda le sue radici nella storia del mutualismo e del solidarismo italiano e ribadisce la propria continuità storica e politica con l'Arci fondata a Firenze il 26 maggio 1957 e riconosciuta dal ministero dell'Interno.

Titolo I - Definizione e finalità.

Art. 1

Arci Pavia, con sede in Piazza Allende 24/A a PAVIA, è un'associazione provinciale autonoma e pluralista che si configura come sistema associativo che promuove cultura, socialità e solidarietà attraverso la pratica della partecipazione e dell'autogestione: promuove il libero associazionismo dei cittadini proponendosi come complesso di spazi di partecipazione responsabile, in forma autorganizzata, per favorire un'articolata dialettica della democrazia, Arci Pavia favorisce il radicamento di questi valori attraverso il proprio impegno in tutto il territorio di sua competenza, riconoscendo pari dignità ed autonomia economica, organizzativa e statutaria alle organizzazioni aderenti e regolarmente costituite su scala provinciale.

Esprime un sistema complesso di attività di utilità sociale, di promozione umana e civile attraverso la forma associativa che rappresentano anche una forma peculiare di economia sociale basata sul libero associazionismo, sul volontariato, su attività rivolte ai soci ed alla collettività. L'associazione non persegue fini di lucro ed opera in armonia con la legge 383/2000.

Art. 2

La tutela, la salvaguardia, la valorizzazione del proprio patrimonio associativo sono l'elemento fondante di Arci Pavia. In questo senso, l'associazione è impegnata per il pieno riconoscimento legislativo dell'associazionismo e del terzo settore.

Arci Pavia, in quanto forma di autorganizzazione dei cittadini, esprime in pieno la propria autonoma soggettività politica interloquendo direttamente, in forza del suo agire sociale, con tutti gli altri soggetti della società.

Arci Pavia è altresì impegnata perché ovunque la libertà di associazione, la prima libertà costitutiva di un processo democratico, sia salvaguardata e garantita.

Art. 3

Sono campi prioritari di iniziativa ed intervento dell'associazione:

- l'impegno per l'affermazione di una cultura non violenta e pacifista, anche attraverso la pratica del servizio civile e dell'obiezione di coscienza, e l'azione politica per la riduzione delle spese militari;
- l'impegno per la formazione di una società aperta e multi-etnica, in cui il riequilibrio del rapporto tra Nord e Sud del mondo è un obiettivo strategico, che passa anche attraverso politiche di accoglienza verso l'immigrazione e di lavoro interculturale;
- l'azione tendente a favorire la crescita delle persone attraverso attività di promozione culturale diffusa operando tramite tutte le forme artistiche ed espressive, promuovendo luoghi e spazi per la creazione e la fruizione culturale;
- L'intervento per difendere ed innovare lo stato sociale in una prospettiva di crescita del ruolo dell'economia sociale e dei soggetti non profit, ferma restando la tutela e l'estensione di un indispensabile servizio pubblico a carattere universale garantito a tutti;
- l'azione tesa a favorire l'ampliamento dei luoghi e delle occasioni ludiche, sportive, ricreative e di socialità;
- l'intervento a favore della promozione di ogni forma di approfondimento e arricchimento della conoscenza tra le persone, a cominciare dall'attivazione di gemellaggi, scambi internazionali e di politiche legate al turismo;
- l'iniziativa tesa a realizzare una società eco-compatibile che faccia della difesa e della salvaguardia dell'ambiente un architrave del proprio modello di sviluppo;
- l'iniziativa e l'attenzione verso la valorizzazione e lo sviluppo delle aggregazioni e dei linguaggi giovanili, come forma specifica di associazionismo giovanile e di lotta al disagio tra le nuove generazioni;
- Lo sviluppo di iniziative e di una politica che si impegni per i diritti dei minori che, fondata sul pieno riconoscimento della loro cittadinanza, deve costituire l'elemento principale per dare sostegno alla loro soggettività positiva, riconoscendo gli opportuni spazi di vita e adeguati strumenti di partecipazione;
- lo sviluppo di una cultura della convivenza civile, delle pari opportunità, dei diritti, delle differenze culturali, etniche, religiose e di genere, della tutela delle minoranze linguistiche nonché delle libertà di orientamento sessuale e di una libera cultura antiproibizionista, favorendo la progettazione dei percorsi individuali di crescita nel pieno rispetto del diritto di ogni singolo individuo alla propria autodeterminazione;
- L'impegno a promuovere una cultura del volontariato intesa come partecipazione democratica alle azioni di solidarietà;
- lo sviluppo di forme di prevenzione e di lotta all'esclusione, al razzismo, alla xenofobia, all'intolleranza, al disagio, all'emarginazione, alla solitudine, promuovendo servizi rivolti alla comunità e alle persone, che rappresentino nuove opportunità di inserimento sociale, di affermazione di diritti, di risposta ai bisogni che si esprimono nel territorio;
- la comunicazione, l'informazione, l'editoria, l'emittenza radiotelevisiva, le attività radioamatoriali, le nuove tecnologie e la comunicazione telematica;
- le attività educative e formative anche a carattere professionale;
- le attività di formazione, informazione e aggiornamento rivolte al mondo della scuola, ai docenti e agli studenti di ogni ordine e grado;
- le attività di promozione ed espressione culturale, di spettacolo, d'animazione, d'informazione e di crescita civile, organizzate in proprio ma anche all'interno delle strutture educative e scolastiche, in collaborazione con associazioni ed enti che operano nella scuola;
- le attività di cooperazione, cooperazione decentrata, solidarietà internazionale e di educazione allo sviluppo;
- la salvaguardia, la valorizzazione ed il recupero del patrimonio artistico, architettonico, culturale, paesaggistico;
- l'iniziativa e l'attenzione verso le problematiche che riguardano gli anziani;
- la lotta alla mafia, a tutte le criminalità organizzate e agli abusi di potere;
- l'iniziativa di contrasto al gioco d'azzardo legalizzato mediante azioni di sensibilizzazione, partecipazione ad iniziative volte al suo superamento, ed esplicito divieto di installazione di ogni forma di videopoker, videopoker e congegni analoghi finalizzati al gioco d'azzardo all'interno dei circoli.

Titolo II - Forma associativa.

Art. 4

Possono aderire ad Arci Pavia: circoli, associazioni e singoli cittadini che si riconoscono ed accettano le regole del presente statuto nelle sue varie articolazioni. I soci collettivi, con l'adesione ad Arci Pavia, mantengono la propria autonomia giuridica e patrimoniale.

Sono condizioni per l'adesione:

- per i soci collettivi: l'accettazione dei principi cardine che governano il presente statuto; la domanda di adesione; l'adozione per i propri soci della tessera nazionale di Arci Nuova Associazione; il rispetto di quanto previsto dall'articolo 9 del presente statuto;
- per i soci individuali: l'accettazione dei principi cardine che governano il presente statuto; l'adozione della tessera nazionale di Arci;

Le adesioni di soci collettivi sono deliberate dall'Esecutivo Provinciale di Arci Pavia, integrato con la partecipazione del Collegio dei Garanti e ferma restando la competenza del predetto organo di garanzia in ordine alla verifica di compatibilità prevista dall'articolo 16, punto 3.

I soci individuali vengono tesserati sulla base di interessi specifici di settore (cinema, teatro ecc.) ed è compito di Arci Pavia garantire loro l'esercizio dei diritti statutari.

Art. 5

Si considerano basi associative di Arci Pavia:

- i circoli;
- le associazioni a carattere locale che si riconoscono nell'associazione;
- i soci individuali.

I Circoli sono i principali soggetti dell'iniziativa associativa e politica di Arci Pavia. La loro adesione annuale è subordinata a quanto previsto dall'articolo 9 del presente statuto, a garanzia dell'esistenza nel proprio statuto e del pieno rispetto delle norme e principi inderogabili che sono il fondamento sia etico che giuridico di Arci Nuova Associazione quali: l'assenza di fini di lucro; i principi di democrazia, partecipazione e collegialità; la trasparenza amministrativa; la titolarità di diritti sostanziali per tutti gli associati. I Circoli sono anche il principale luogo della complessità di iniziativa ed espressione dell'associazione.

Art. 6

Gli associati hanno diritto a:

- concorrere all'elaborazione del programma e partecipare alle attività promosse dall'associazione;
- approvare i bilanci preventivi e consuntivi delle diverse articolazioni dell'associazione;
- eleggere gli organismi di direzione, di garanzia e di controllo ed essere eletti negli stessi.

Gli associati sono tenuti a:

- osservare lo statuto, i regolamenti, le delibere degli organismi dirigenti;
- rimettere la risoluzione di eventuali controversie interne all'operato degli organismi di garanzia dell'associazione. L'Associazione opera avvalendosi di prestazioni volontarie da parte degli associati che possono assumere incarichi sociali a titolo gratuito, con eventuale rimborso delle spese sostenute per l'esclusivo espletamento delle funzioni esercitate per conto dell'Associazione. Arci Pavia può in caso di particolare necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo anche ricorrendo ai propri associati.

Art. 7

Salvo diritto di recesso, la decadenza di soci, circoli o associazioni aderenti avviene:

- per il mancato rinnovo dell'adesione annuale o del pagamento della quota associativa;
- per rifiuto motivato del rinnovo della tessera sociale o dell'adesione annuale da parte degli organismi dirigenti preposti a tal compito;
- per dichiarazione di espulsione divenuta definitiva;
- in presenza di danneggiamenti morali e materiali e di azioni contrarie all'interesse dell'Associazione.

Il mancato rinnovo dell'affiliazione annuale per violazione dell'art. 9 del presente statuto è deliberato dall'Esecutivo Provinciale.

L'esclusione per altri gravi motivi previsti dal presente statuto è adottata con deliberazione motivata del Consiglio Direttivo, avverso la quale è ammesso ricorso (senza oneri per il socio) al Collegio dei Garanti entro il termine tassativo di 30 giorni dalla ricevuta comunicazione della delibera di esclusione.

L'organismo, provinciale o di circolo, che provvede all'esclusione di un socio ne cura adeguata comunicazione a tutti i circoli avvalendosi a tale scopo del Comitato Provinciale.

In caso di perdita della qualità di socio per recesso, per esclusione, o per qualunque altra causa, né il socio né i suoi aventi causa potranno pretendere alcunché dall'Associazione.

Titolo III - Sistema istituzionale.

Art. 8

Il Comitato territoriale Arci di Pavia costituisce la struttura organizzativa di Arci nella provincia di Pavia; esprime l'insieme delle basi associative e dei soci operanti nell'area territoriale che corrisponde alla provincia di Pavia. Arci Pavia si costituisce, altresì, come il principale livello del coordinamento e della sintesi politica dell'associazione nel territorio. Esso ha il compito di:

- valorizzare l'insediamento associativo, dotandosi delle opportune strutture operative;
- promuovere la costituzione di nuove basi associative, intervenendo nella promozione e nello sviluppo dell'associazione nelle aree deboli, anche attraverso l'utilizzo di appositi fondi di bilancio che il Consiglio direttivo è tenuto a costituire e a mantenere operanti;
- promuovere il decentramento dei poteri all'interno dell'associazione, favorendo e valorizzando quelle identità e quelle attività delle basi associative particolarmente significative. Pertanto, in accordo con gli organismi dirigenti coinvolti, competenze e responsabilità di Arci Pavia possono essere delegate, con i necessari supporti economici ed organizzativi, alle basi associative;
- assumere le relative responsabilità di controllo e di indirizzo verso i soci individuali e collettivi: in particolare, per quanto riguarda le basi associative, Arci Pavia controlla il rispetto dei principi statutari e la corretta gestione e conduzione della vita associativa. Ai soci individuali vengono garantiti, con forme e procedure adeguate, quei diritti di accesso e di partecipazione comuni a tutti gli associati, in accordo con i principi istituzionali dell'associazione e in armonia con la legislazione vigente.
- rappresentare l'associazione nei confronti di Enti locali, Istituzioni, Organizzazioni sociali, politiche e religiose, dal livello locale a quello internazionale.

Gli organismi di direzione del Comitato territoriale, nelle loro diverse specifiche funzioni, hanno il compito di attuare le scelte strategiche e il governo dell'associazione nella sua dimensione territoriale.

Art. 9

I Circoli devono essere dotati di atto costitutivo e di statuto autonomi. Tali statuti devono recepire le norme dettate dallo statuto di Arci Pavia relativamente ai titoli I, II, IV, V.

I Circoli, per ottenere l'affiliazione iniziale e per rinnovarla, devono rispettare il regolamento di affiliazione approvato dal Consiglio Direttivo.

Non è possibile far parte contestualmente degli organismi dirigenti di più circoli.

Art. 10

Sono organismi di direzione di Arci Pavia:

- il Congresso provinciale;
- il Consiglio direttivo;
- il Presidente;
- l'Esecutivo.

Art. 11

Il Congresso provinciale si svolge di norma ogni quattro anni, nelle forme stabilite dal Consiglio direttivo e in concomitanza con il Congresso Nazionale; esso ha il compito di:

- discutere ed approvare il programma generale dell'Associazione;
- discutere ed approvare le proposte di modifica dello Statuto provinciale;
- eleggere il Collegio dei Garanti;
- eleggere il Collegio dei Revisori dei conti;
- eleggere Consiglio Direttivo.

Il Congresso provinciale può anche svolgersi in forma straordinaria; in tal caso esso viene svolto entro tre mesi dalla richiesta motivata della maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio Direttivo; in ogni caso è il Consiglio direttivo a stabilirne le norme di svolgimento. Il Congresso provinciale straordinario delibera sugli argomenti che ne hanno richiesto la convocazione.

Ai fini del computo del numero dei delegati congressuali spettanti a ciascun Circolo, non si tiene conto delle tessere rilasciate in data successiva a quella di convocazione del Congresso.

Art. 12

Il Consiglio Direttivo è il massimo organo di indirizzo e rappresentanza dell'Associazione tra un Congresso e l'altro; esso ha il compito di:

1. applicare le decisioni congressuali;
2. discutere e approvare il programma annuale di attività;
3. discutere e approvare i rendiconti economico finanziari consuntivi e i documenti di programmazione economica nonché eventuali variazioni;
4. discutere e approvare il piano di tesseramento sociale annuale;
5. convocare almeno una volta all'anno l'Assemblea Territoriale dei Circoli - composta da un rappresentante per Circolo - su specifiche tematiche, qualora i Circoli non siano tutti rappresentati all'interno del Consiglio Direttivo. Diversamente, l'assemblea dei Circoli è sostituita dal Consiglio Direttivo stesso;
6. convocare il congresso ordinario o straordinario, stabilendone le norme e licenziandone i materiali preparatori;
7. decidere la partecipazione ad imprese o l'adesione ad organizzazioni o patti sindacali;
8. eleggere il Presidente;
9. eleggere, tra i suoi membri, l'Esecutivo.

Il Consiglio direttivo può cooptare nuovi componenti nella misura non superiore ad un terzo in aumento e fino ad un quarto in sostituzione di dimissionari o decaduti, con arrotondamento sempre all'unità superiore in caso di cifra decimale. La semplice dimissione o decadenza di un numero di consiglieri superiore ad un quarto senza che i medesimi vengano sostituiti non comporta scioglimento del Consiglio Direttivo a meno che il numero dei componenti rimasti in carica non sia inferiore al numero minimo previsto dallo statuto e non sia possibile ricostituire il predetto numero minimo procedendo alla cooptazione di un numero di consiglieri non superiore ad un quarto.. Il Consiglio direttivo può essere convocato anche su richiesta motivata di almeno un terzo dei componenti.

Il Consiglio direttivo può sfiduciare a maggioranza assoluta dei suoi componenti il Presidente. In caso di sfiducia del Presidente ed in ogni altra ipotesi di scioglimento del Consiglio Direttivo, il medesimo organo

provvede a convocare il Congresso straordinario per il rinnovo di tutti gli organi provinciali. Il Congresso straordinario deve svolgersi entro tre mesi dalla sfiducia del Presidente o dallo scioglimento del Consiglio Direttivo.

Delle riunioni e delle decisioni del consiglio direttivo si predispongono verbali scritti che, opportunamente raccolti, devono rimanere a disposizione degli associati.

Il Consiglio Direttivo è composto da:

- un numero minimo di componenti - soci di ARCI Pavia - pari al numero dei Circoli esistenti alla data di svolgimento del Congresso aumentato di una unità;
- un numero massimo di componenti - soci di ARCI Pavia - stabilito dal regolamento congressuale sulla base di un criterio di rappresentatività dei circoli e degli iscritti.

Nella prima seduta successiva all'affiliazione di un nuovo Circolo, il Consiglio Direttivo assume le determinazioni in merito alla eventuale cooptazione di nuovi membri in rappresentanza del predetto Circolo.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza assoluta dei suoi componenti in prima convocazione e con la presenza di 1/3 dei suoi componenti in seconda convocazione e delibera a maggioranza dei voti validamente espressi, salvo che non sia richiesta una maggioranza qualificata.

Il Consiglio Direttivo è convocato almeno una volta ogni 4 mesi.

L'assenza ingiustificata a tre sedute consecutive del Consiglio Direttivo comporta automatica decadenza dalla carica.

L'Assemblea dei Circoli, o - nell'ipotesi prevista dal comma 1, punto n. 5 - il Consiglio Direttivo, promuove il confronto tra i Circoli e delibera in particolare in materia di:

- modalità e svolgimento del tesseramento annuale;
- confronto e valorizzazione delle diverse esperienze associative e territoriali;
- politiche associative sia sul versante della tutela e valorizzazione dei Circoli e delle Associazioni aderenti al Comitato, sia della promozione dello sviluppo associativo;
- politiche di sviluppo territoriale e relazioni con gli Enti locali.

Art. 13

Il Presidente rappresenta ed esprime l'unità dell'associazione e ne esercita il coordinamento politico ed organizzativo. È membro di diritto del Consiglio direttivo; è coordinatore e componente di diritto dell'Esecutivo e ne convoca le sedute. È il rappresentante legale dell'Associazione e la rappresenta in giudizio e verso i terzi.

Art. 14

L'Esecutivo attua le scelte di programma e coordina la realizzazione delle iniziative ad esso connesse; è formato da un numero ristretto di componenti.

L'Esecutivo può dotarsi di strumenti operativi che favoriscano l'efficacia e la continuità dell'iniziativa dell'associazione su singole tematiche, il coinvolgimento delle esperienze delle basi associative, l'apporto di competenze e specializzazioni considerate utili. A seconda delle esigenze può trattarsi di coordinamenti tematici o di gruppi di lavoro specifici: in ogni caso, tali strumenti operativi devono corrispondere agli indirizzi programmatici ed economici dati. Il Consiglio direttivo ne approva l'insediamento, il mandato operativo e temporale.

L'Esecutivo è composto da:

- un numero minimo di 7 soci componenti del Consiglio Direttivo;
- un numero massimo di soci componenti del Consiglio Direttivo pari ad 1/3 dei componenti del Consiglio Direttivo stesso arrotondato sempre all'unità superiore.

L'Esecutivo:

- è presieduto dal Presidente Provinciale;

- individua al proprio interno il VicePresidente, il Segretario, il Tesoriere - Economo ed ogni altro incarico ritenuto utile al perseguimento degli obiettivi statuari dell'ARCI;
- è convocato dal Presidente di norma con almeno 5 giorni di anticipo a mezzo avviso mediante messaggio di posta elettronica;
- è convocato dal Presidente, in caso di motivata urgenza, con almeno 1 giorno di anticipo e garantendo avviso telefonico a tutti i suoi componenti;
- è validamente costituito con la presenza della maggioranza assoluta dei suoi componenti;
- può decidere, a seconda delle esigenze e degli scopi sociali e politici del Comitato, di avvalersi dell'apporto di collaboratori retribuiti per se stesso e per i Circoli, qualora il lavoro volontario dei soci non sia sufficiente o manchino specifiche competenze, garantendo adeguata pubblicizzazione preventiva tra i soci al fine di reperire le professionalità necessarie e, in ogni caso, curando la pubblicazione sul sito internet dell'ARCI provinciale delle collaborazioni retribuite.

Il VicePresidente sostituisce il Presidente in tutte le sue funzioni qualora questi non possa adempierle.

L'assenza ingiustificata a tre sedute consecutive dell'Esecutivo comporta automatica decadenza dalla carica.

I verbali delle sedute dell'Esecutivo sono trasmessi a mezzo posta elettronica a tutti i membri del Direttivo Provinciale.

Titolo IV - Organi di garanzia e controllo.

Art. 15

Sono organi di garanzia e controllo:

- il Collegio dei Garanti;
- il Collegio dei Revisori dei conti.

Art. 16

Il Collegio dei Garanti è organo di garanzia statutaria, regolamentare e di giurisdizione interna; è presente in ogni livello organizzativo dell'Associazione e viene eletto nei rispettivi Congressi; esso ha il compito di:

- interpretare le norme statuarie e regolamentari e fornire pareri agli organismi dirigenti sulla loro corretta applicazione;
- emettere pareri di legittimità su atti, documenti e deliberazioni degli organismi dirigenti;
- verificare la conformità degli statuti dei Circoli, come da art. 9;
- dirimere le controversie insorte tra soci, tra questi e gli organismi dirigenti e fra organismi dirigenti, erogando, ove nel caso, le sanzioni previste.

L'iniziativa del Collegio dei Garanti è intrapresa a seguito di richiesta o ricorso di parte ovvero per propria autonoma iniziativa. Il Collegio dei Garanti deve dare avviso a tutte le parti coinvolte entro 15 gg. dalla richiesta, e comunque contemporaneamente all'inizio dell'istruttoria. Le decisioni assunte sono immediatamente esecutive salvo il caso di ricorso in appello, così come previsto da apposito Regolamento.

Nel caso di controversie tra organismi dirigenti, l'ambito di giurisdizione del collegio dei garanti è relativo alle questioni o alle controversie che sorgono nel livello organizzativo immediatamente sotto ordinato.

Il Collegio dei Garanti è formato da tre componenti effettivi e un supplente: i componenti sono eletti tra i soci che abbiano acquisito una effettiva e comprovata esperienza il campo associativo e/o siano dotati di adeguata competenza in campo economico-giuridico, non facenti parte di organismi direttivi di pari livello: essi eleggono al loro interno un Presidente.

Contestualmente all'elezione del Collegio, viene eletto un membro supplente, che subentra in caso di decadenza di uno dei membri effettivi che può avvenire per dimissioni, impedimento permanente, morte o perdita della qualità di socio. Qualora intervenga più di una decadenza in seno al Collegio dei Garanti, oppure in caso di decadenza di un membro effettivo e mancanza, per qualsiasi motivo, del membro supplente, i due Garanti rimasti in carica procedono alla cooptazione del terzo membro. Qualora invece sia rimasto in carica un solo Garante, si procede a nuova elezione di due membri effettivi e di un supplente da

parte dell'assemblea dei delegati al Congresso Provinciale. I membri subentrati, cooptati o eletti in corso di mandato decadono contestualmente a quelli eletti inizialmente.

Il Collegio dei Garanti, oltre che agire nell'ambito proprio di competenza, assume anche le funzioni di organo di appello nei giudizi resi dai collegi dei garanti dei livelli sotto ordinati.

I componenti del Collegio dei Garanti sono da considerarsi invitati permanenti al Consiglio direttivo.

In materia di rispetto degli adempimenti istituzionali e delle regole democratiche, il Collegio dei Garanti si attiva autonomamente ed obbligatoriamente producendo una relazione periodica al Consiglio direttivo.

Al Collegio dei Garanti deve essere inviata entro 15 gg. dall'approvazione copia dei bilanci e dei verbali di seduta degli Organismi dirigenti provinciali.

Art. 17

Il Collegio dei Revisori dei conti è organo di controllo amministrativo, presente in ogni livello organizzativo dell'associazione ed è eletto nei rispettivi congressi.

Ha il compito di:

- esprimere pareri di legittimità in atti di natura amministrativa e patrimoniale;
- controllare l'andamento amministrativo dell'associazione;
- controllare la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza dei bilanci alle scritture.

Il Collegio dei Revisori dei Conti è formato da tre componenti effettivi e da un supplente scelti fra i soci non componenti di organismi dirigenti di pari livello. Il Collegio elegge al proprio interno un Presidente.

Contestualmente all'elezione del Collegio, viene eletto un membro supplente, che subentra in caso di decadenza di uno dei membri effettivi che può avvenire per dimissioni, impedimento permanente, morte o perdita della qualità di socio. Qualora intervenga più di una decadenza in seno al Collegio dei Revisori dei Conti, oppure in caso di decadenza di un membro effettivo e mancanza, per qualsiasi motivo, del membro supplente, i due Revisori rimasti in carica procedono alla cooptazione del terzo membro. Qualora invece sia rimasto in carica un solo Revisore, si procede a nuova elezione di due membri effettivi e di un supplente da parte dell'assemblea dei delegati al Congresso Provinciale. I membri subentrati, cooptati o eletti in corso di mandato decadono contestualmente a quelli eletti inizialmente.

I componenti del Collegio dei Revisori dei Conti sono da considerarsi invitati permanenti al Consiglio direttivo al quale presentano annualmente una relazione scritta sul rendiconto finanziario consuntivo.

Titolo V - Democrazia e la partecipazione.

Art. 18

I principi generali ai quali si ispira e si uniforma la vita associativa di Arci Pavia sono: l'uguaglianza di diritti tra tutti i soci; il loro diritto alle garanzie democratiche; l'adozione di strumenti democratici di governo; la trasparenza delle decisioni e la loro verificabilità.

Art. 19

Di norma le decisioni degli organismi dirigenti sono valide a maggioranza semplice dei presenti; è richiesta una maggioranza qualificata della metà più uno dei componenti effettivamente in carica per:

- approvazione dei bilanci e loro variazioni;
- elezione degli organismi dirigenti;
- approvazione del programma e delle norme di tesseramento;
- approvazione delle norme di convocazione dei congressi ordinari o straordinari;
- sfiduciare il Presidente.

Art. 20

L'elezione di organismi dirigenti ed esecutivi ad ogni livello avviene di norma a scrutinio segreto, salvo diversa decisione presa a maggioranza degli aventi diritto.

Titolo VI - Patrimonio, risorse, amministrazione.

Art. 21

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- beni mobili ed immobili di proprietà della stessa;
- eccedenze degli esercizi annuali;
- erogazioni, donazioni, lasciti;
- partecipazioni societarie.

Art. 22

Le fonti di finanziamento dell'Associazione sono:

- le quote annuali di adesione e tesseramento dei soci e delle basi associative;
- i proventi derivanti dalla gestione economica del patrimonio;
- i proventi derivanti dalla gestione diretta di attività, servizi, iniziative e progetti;
- i contributi pubblici e privati.

I proventi di Arci Pavia non possono, in nessun caso, essere divisi tra i soci, anche in forme indirette, e verranno reinvestiti, come l'eventuale avanzo di gestione, a favore delle attività istituzionali statutariamente previste.

Art. 23

L'esercizio sociale si svolge dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno; il documento di programmazione economica deve essere discusso ed approvato entro l'inizio dell'Esercizio a cui si riferisce e votato con la maggioranza dei 2/3 degli aventi diritto in prima lettura e con la maggioranza assoluta dei presenti in quella successiva.

L'approvazione avverrà in una riunione appositamente convocata.

Il rendiconto economico finanziario consuntivo deve essere approvato entro quattro mesi dal termine dell'esercizio cui fa riferimento con le medesime modalità previste per il documento di programmazione economica.

Il Consiglio direttivo può approvare piani pluriennali di investimento.

Art. 24

Ogni livello organizzativo dell'associazione risponde esclusivamente delle obbligazioni da esso direttamente contratte.

Titolo VII - Norme finali e transitorie.

Art. 25

Il presente Statuto regola e vincola alla sua osservazione tutti coloro che aderiscono alla sua associazione. Ogni modifica statutaria può essere apportata in prima convocazione con la presenza del 75% degli aventi diritto e il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione con la maggioranza assoluta dei presenti.

Il Consiglio Direttivo potrà apportare al presente statuto le modifiche strettamente necessarie a dare attuazione al d.lgs. 117/2017 con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Art. 26

Lo scioglimento di Arci Pavia può essere deliberato con la maggioranza dei $\frac{3}{4}$ degli aventi diritto, solo da un congresso provinciale appositamente convocato; in tal caso il patrimonio dell'associazione provinciale, dedotte le passività, sarà devoluto ad enti o associazioni senza scopo di lucro aventi finalità di interesse generale analoghe a quelle dell'Arci e comunque secondo le modalità stabilite da un collegio di liquidatori all'uopo incaricato.

Art. 27

Arci Pavia aderisce alla Federazione Arci contribuendo al perseguimento dei fini statutari e alla realizzazione del programma della stessa.

Tutti i soci individuali e collettivi di Arci aderiscono contestualmente alla Federazione Arci acquisendone tutti i diritti, ivi compresi quelli elettorali attivi e passivi.

Art. 28

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto valgono le norme vigenti in materia.

* * *

Il presente statuto, nel testo sopra riportato, contiene le modifiche approvate, nel rispetto degli articoli 11 e 25, dal Congresso Provinciale del 15 aprile 2018. I componenti della presidenza congressuale:

Il Vicepresidente
Eugenio Leucci

Il Presidente
Francesco Giambelluca

Il Segretario
Fabio Castagna